



Decreto Dirigenziale n. 906 del 20/12/2013

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 9 - UOD Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 27, CO. 3 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. PROGETTO PER IL RECUPERO AMBIENTALE CAVA DI CALCARE SITA ALLA LOCALITA' RIPAMONTE - COSTA DEI VENTI - DEL COMUNE DI MONTELLA. DITTA: CALCESTRUZZI BASILE S.R.L. - CONTRADA MADONNELLE S.S. 164 KM 42+480 - MONTELLA. LEGALE RAPPRESENTANTE: GRAMAGLIA MAURO. RIGETTO DELL'ISTANZA

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE AVELLINO

PREMESSO CHE:

- con D.P.G.R.C. n. 11855 del 15/11/1988 a seguito di istanza in data 07/07/1986 la ditta Basile Guido rapp. da Russomando Antonia, ai sensi della L.R. 54/85, veniva autorizzata alla prosecuzione della coltivazione e recupero ambientale della cava di calcare sita alla loc.tà Ripamonte-Costa dei Venti del comune di Montella sull'area censita al N.C.T. al foglio 35 p.lle nn. 86 e 87, di superficie complessiva di mq 8.000;
- con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 337 del 29/09/1993, atteso che l'area di cava come in precedenza individuata risultava gravata dai vincoli di cui alle lettere c) e g) dell'art. 1 della L. 431/85, veniva disposta la sospensione cautelativa dei lavori estrattivi nelle more dell'emissione di un provvedimento definitivo da adottare nei termini di cui all'art. 11 della L.R. 54/85;
- nei termini di cui all'art. 11 della L.R. 54/85 non risulta adottato il provvedimento definitivo di revoca dell'autorizzazione rilasciata con D.P.G.R.C. n. 11855/1988;
- con atto n. 22542 di rep. del 05/09/1995 registrato a Sant'Angelo dei Lombardi il 21/09/1995 al n. 1446 la Sig.ra Russomando Antonia cedeva alla società Calcestruzzi Basile srl, rappresentata dal Sig. Fierro Bruno, l'azienda "Guido Basile" e con essa il diritto allo sfruttamento della cava innanzi indicata a condizione che l'istanza di autorizzazione venisse accolta dalla Regione Campania;
- con Ordinanza del Dirigente del Genio Civile Avellino n. 1458 del 09/05/2003, a seguito di accertata attività abusiva, ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. 54/85 e ss. mm. ed ii. veniva ordinata alla Ditta Calcestruzzi Basile s.r.l., Amm.re Sig. Fierro Bruno, la sospensione dei lavori di coltivazione abusiva sull'area in località Madonnelle del comune di Montella, individuata in catasto al foglio n. 35 su parte della particella n. 79, limitrofa all'area di cava, e comminata la relativa sanzione amministrativa;
- con Decreto Dirigenziale n. 96 del 13/10/2005, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 54/85 e s.m.i., a seguito di accertata violazione di ordine di sospensione, veniva disposta l'apposizione dei sigilli alla cava di calcare, originariamente autorizzata con D.P.G.R.C. n. 11855 del 15.11.1988, in Ditta Calcestruzzi Basile s.r.l. - Amm.re unico, Sig. Fierro Bruno, individuata in catasto al foglio n. 35 particelle nn. 86 e 87;
- con Decreto Dirigenziale n. 128 del 21/08/2006, per le intervenute Norme Generali di Salvaguardia del Parco dei Monti Picentini, istituito con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 1539 del 24/04/2003 (in B.U.R.C. n. 25 del 09/06/2003) veniva tra l'altro ribadita, alla medesima Ditta, la sospensione dei lavori di coltivazione sull'intera area individuata in catasto al Foglio 35 partt. 86, 87 e parte della 79;
- con lo stesso Decreto si invitava la ditta *"a provvedere al solo recupero ambientale dell'intera area di cava (legittima ed abusiva) da realizzarsi sulla scorta di un idoneo progetto nel rispetto dell'art. 9 della L.R. 54/85 es.m.i. ..."*;
- l'area di cava in oggetto è individuata nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ord. Com. n. 11 del 07/06/2006 (BURC n. 27 del 19/06/2006) e n. 12 del 06/07/2006 (BURC n. 37 del 14/08/2006), ove ricade in Area di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.) A.4;
- l'art. 24, co. 7 delle Norme di Attuazione (NN. di A.) del P.R.A.E. dispone che: *"le cave autorizzate ricadenti nelle aree A.P.A. sono coltivabili nel rispetto delle norme dettate dal P.R.A.E. per le aree di crisi"*;
- con nota (senza data), acquisita al protocollo regionale il 31/03/2010 al n. 287351, la ditta in argomento trasmetteva, a questo Genio Civile, il progetto ad oggetto: "Recupero ambientale - cava di calcare sita alla località Ripamonte - Costa dei Venti", ai sensi dell'art. 27 delle NN. di A. del P.R.A.E., chiedendo l'indizione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto stesso, ciò in ossequio al D.D. di questo Genio Civile n. 128 del 21/08/2006;
- questo Genio Civile, con nota prot. n. 301102 del 07/04/2010, comunicava alla ditta in argomento che, al fine di consentire l'istruttoria preliminare all'indizione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto stesso, era necessario integrare l'istanza presentata con quanto richiesto nella nota stessa;
- la ditta Calcestruzzi Basile srl con nota del 08/06/2010, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 494432, trasmetteva le integrazioni richieste con la nota n. 66734/2010;

- questo Genio Civile con nota prot. n. 887796 dell'08/11/2010 indicava, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in argomento;

CONSIDERATO CHE:

- in data 25/11/2010 e 29/09/2011 si sono tenute la prima e la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
- in data 15/12/2011 si è tenuta la terza e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi all'esito della quale *a meno dell'acquisizione del parere del Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campani, concernente la procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), la conferenza esprime parere favorevole;*
- questo Genio Civile con nota prot. n. 901784 dell'11/11/2010, in qualità di Autorità procedente, per conto della ditta Calcestruzzi Basile srl, trasmetteva al Settore Tutela dell'Ambiente l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, in ordine al progetto in oggetto indicato;
- il Settore Tutela dell'Ambiente, con nota prot. n. 946645 del 26/11/2010, successivamente sollecitata con nota prot. n. 811905 del 27/10/2011, ha formulato richiesta di integrazioni documentali evidenziando la necessità, tra l'altro, di integrare l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale con quella di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010;
- la Calcestruzzi Basile srl ha regolarizzato l'istanza prot. n. 901784 dell'11/11/2010 trasmettendo, per il tramite di questo Genio Civile, le integrazioni acquisite al prot. n. 936030 del 09/12/2011 e n. 43687 del 19/01/2012;

RILEVATO CHE:

- il Settore Tutela dell'Ambiente, sul progetto in argomento, con D.D. n. 183 dell'8/05/2013 (in B.U.R.C. n. 27 del 20/05/2013), trasmesso con nota del 14/05/2013 prot. n. 337340, su conforme giudizio della Commissione VIA, VAS e VI di cui alla seduta del 05/12/2012 e confermato nella seduta del 07/03/2013, ha espresso parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza, per le motivazioni contenute nel Decreto stesso che qui si intendono integralmente trascritte;
- la L.R. n. 54/1985 e s.m.i. e le NN. di A. del P.R.A.E. Campania subordinano il rilascio dei provvedimenti autorizzatori all'acquisizione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

DATO ATTO CHE:

- con nota n. 655773 del 24/09/2013, per le motivazioni in essa contenute, questo Genio Civile ha comunicato alla ditta Calcestruzzi Basile srl, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., il preavviso di rigetto del progetto in argomento, facoltando la ditta medesima alla presentazione di proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricezione della nota stessa;
- la ditta in argomento non ha fatto pervenire alcuna osservazione o documentazione inerente al cennato preavviso di rigetto;

VISTO:

- la L.R. 54/85 e ss. mm. ed ii.;
- la L. 241/90 e ss. mm. ed ii.;
- la Delibera di G.R. n. 1546 del 6/08/2004;
- la Delibera di G.R. n. 1904 del 22/10/2004;
- la Delibera di G.R. n. 1002 del 15/06/2007;
- la Delibera di G.R. n. 76 del 14/03/2013;
- la Delibera di G.R. n. 427 del 27/09/2013;
- la Delibera di G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- le NN. di A. del P.R.A.E. approvate con Ord. Com. n. 11 del 7/06/2006 (BURC n. 27 del 19/06/2006) e n. 12 del 6/07/2006 (BURC n. 37 del 14/08/2006);
- la Nota del Settore Ricerca e valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 765031 del 16/09/2008;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, ing. Carlo Maci, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente della U.O.D. Genio Civile - Presidio di Protezione Civile;

DECRETA

Con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito

il rigetto dell'istanza (senza data) presentata dalla Calcestruzzi Basile srl, acquisita al protocollo regionale il 31/03/2010 al n. 287351 e successive integrazioni, ad oggetto: *"Progetto di recupero ambientale - cava di calcare sita alla località Ripamonte - Costa dei Venti - ditta: Calcestruzzi Basile srl - art. 27 N.T.A. del P.R.A.E. Campania - D.D. n. 128 del 21/08/2006"* per le motivazioni riportate nei rilevato che precedono e nella nota prot. n. 655773 del 24/09/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla notifica o pubblicazione.

DISPONE

- a) che per la repertorizzazione del presente provvedimento si provveda per il tramite della Direzione generale 08 Lavori Pubblici - Protezione Civile, atteso che le procedure informatiche allo stato non consentono una repertorizzazione diretta in questa fase di riorganizzazione degli Uffici regionali;
- b) che il presente provvedimento venga trasmesso in via telematica:
 - alla Segreteria di Giunta per la registrazione ed al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - DIP 52 - DG 05 "Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema";
 - DIP 53 - DG 08 - UOD 07 "Gestione tecnico-amministrativa delle cave, miniere, torbiere, geotermia";
- c) che il presente provvedimento venga trasmesso in forma cartacea:
 - all'Ufficio Messi del Comune di Montella per la notifica alla ditta Calcestruzzi Basile srl, nella persona del rappresentante legale sig. Gramaglia Mauro, presso la sede della società sita alla Contrada Madonnelle S.S. 164 Km 42+480 di Montella;
 - al Sindaco del Comune di Montella, quale proprietario di parte dei suoli;
 - all'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno - Via Lincoln, 8 - Caserta;
 - all'Amministrazione Provinciale di Avellino;
 - alla Comunità Montana Terminio Cervialto - Via Don Minzoni, 2 - Montella;
 - all'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini - Via Roma - Nusco;
 - all'ASL di Avellino;
 - alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno e Avellino - Ufficio di Avellino - Via Dalmazia, 22 - Avellino;
 - Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino - Ufficio di Avellino - Via Dalmazia, 22 - Avellino;
 - alla Direzione Generale Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania - Via dell'Eldorado, 1 - Castel dell'Ovo - Napoli;
 - all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania Dipartimento Provinciale di Avellino - Via Circumvallazione, 162 - Avellino;

Claudia Campobasso